



AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP, CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE PINEROLESE, DI ATTIVITA' E INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.), MISSIONE 1, COMPONENTE 1, ASSE 1, MISURA 1.7.2 "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" SECONDO IL PIANO OPERATIVO DELLA REGIONE PIEMONTE APPROVATO CON D.G.R. N. 62 - 6055 DEL 25/11/2022 E SUCCESSIVO BANDO REGIONALE NON COMPETITIVO APPROVATO CON D.D. 14 APRILE 2023, N. 178. CUP J29I23000290006.

Richiamati:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- il D.Lgs. 267/2000, prevede che i Comuni – e dunque il C.I.S.S. di Pinerolo (Ente Capofila) in partenariato con l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca per le materie ad esso delegate dai Comuni soci - svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
 - all'art. 1, comma 1, recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione";

- all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
- all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;

- le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la co-progettazione:

- si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
- trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;

- la Legge Regionale n. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" con particolare riferimento all'art. 11 ai sensi del quale la Regione e gli Enti locali riconoscono ed agevolano il ruolo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2006, n. 79-2953 "Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, art. 31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: Approvazione" che, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, prevede che, nella programmazione e realizzazione del sistema sia riconosciuto e agevolato il particolare ruolo dei soggetti del Terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini: ciò comporta il loro coinvolgimento nei quattro momenti della programmazione, della progettazione, della gestione e della definizione dei parametri e criteri relativi alla valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi;

- il D.lgs. 117 del 03.07.2017, il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli Enti Pubblici", prevede all'art. 55 che:

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”;

- il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 2017, e del D.lgs. n. 117 del 2017, nel quale si legge: “le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione” (così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...)

Più in generale, è ragionevole ritenere che le Amministrazioni debbano volta per volta motivare la scelta di ricorrere agli stili procedurali delineati dal Codice del terzo settore, in luogo dell'indizione di una ordinaria gara d'appalto. L'attivazione di una delle forme enucleate dal Codice del terzo settore, infatti, priva de facto le imprese profit della possibilità di affidamento del servizio e, in termini più generali, determina una sostanziale segregazione del mercato: in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, pertanto, l'Amministrazione dovrà

puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori ex ante gli operatori economici tesi a perseguire un profitto.

L'Amministrazione dovrà, in particolare, evidenziare la maggiore idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni lato sensu "sociali" ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti che verosimilmente produrrebbe l'alternativa del ricorso al mercato.

(...) il ricorso alle procedure di cui al Codice del terzo settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore "sociale" dell'affidamento, in diretta connessione con i principi sottesi al considerando 114 della direttiva 2014/24/UE ed all'analogo considerando n. 120 della direttiva 2014/25/UE, secondo cui "I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato";

- le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), convertito dalla Legge n.120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, norma che continua a trovare applicazione fino al 31/12/2023 per effetto dell'art. 229 del D.Lgs 36/2023 (nuovo Codice Appalti) che ha previsto un periodo transitorio prima della sua entrata in vigore a regime prevista dall'01/01/2024;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l'implementazione dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell'ambito di un procedimento di co-progettazione.

Considerato che

- la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato (...). La Corte costituzionale, qualificando l'istituto della co-progettazione, l'ha definita come modello che «non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico» (n. 131 del 2020);

- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS; l'art. 55, al riguardo, fornisce due indicazioni di cui tener conto nella sua applicazione: a) da un lato, l'attivazione della co-progettazione dovrebbe essere la conseguenza dell'attivazione della co-programmazione, quale esito "naturale"; b) dall'altro, tale istituto è riferito a "specifici progetti di servizio o di intervento".

Richiamati altresì:

- la D.G.R. n. 62 – 6055 del 25.11.2022 con la quale è stato approvato il Piano operativo regionale che prevede l’impegno della Regione ad avviare la misura 1.7.2 attraverso un bando non competitivo rivolto a diverse forme di aggregazione tra Comuni piemontesi (cosiddetti soggetti sub attuatori), tra cui rientrano anche gli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali di cui alla L.R. 1/2004, allo scopo di favorire la predisposizione ed il finanziamento delle reti locali di facilitazione; il medesimo Piano definisce le tempistiche per la definizione delle progettualità (2022/2023), la creazione dei nodi (2023/2024) e la erogazione dei servizi (2023, 2024 e 2025);

- la D.D. 14 aprile 2023, n. 178 della Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare - con la quale è stato approvato il Bando regionale non competitivo per l'attuazione della Misura 1.7.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), Missione 1, Componente 1, Asse 1, Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale”. D.G.R. n. 62 - 6055 del 25/11/2022. Approvazione del Bando non competitivo rivolto ai soggetti sub-attuatori.

Dato atto che l’ambito territoriale di riferimento per la presente procedura di co-progettazione è costituito dai Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale Pinerolese, composto da CISS Pinerolo e Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca.

Tutto ciò premesso

SI INDICE UN’ISTRUTTORIA PUBBLICA

per individuare un soggetto del Terzo Settore, disponibile alla co-progettazione e alla gestione di attività ed interventi per l'attuazione della MISURA 1.7.2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.), MISSIONE 1, COMPONENTE 1, ASSE 1, MISURA 1.7.2 “RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE” A VALERE SULLE RISORSE DEL BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE APPROVATO CON D.D. 14 APRILE 2023, n. 178.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione ha per oggetto “L’ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA REGIONE PIEMONTE APPROVATO CON D.G.R. N. 62 - 6055 DEL 25/11/2022 E SUCCESSIVO BANDO REGIONALE NON COMPETITIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.7.2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.), MISSIONE 1, COMPONENTE 1, ASSE 1, MISURA 1.7.2 “RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE” APPROVATO CON D.D. 14 APRILE 2023, N. 178”.

In particolare, l’Investimento 7 della Missione 1 del PNRR prevede lo sviluppo a livello nazionale di una Rete di servizi di facilitazione digitale, con almeno tremila punti di facilitazione digitale attivi sul territorio nazionale in grado di raggiungere e formare due milioni di cittadini entro il 2026.

L’obiettivo generale del progetto “Rete di servizi di facilitazione digitale”, di cui alla Misura 1.7.2 del PNRR, è legato all’accrescimento delle competenze digitali diffuse per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti e per incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Considerato altresì che in base al Piano operativo regionale:

- ai soggetti sub attuatori compete l'individuazione dei luoghi fisici deputati ad ospitare i nodi di facilitazione e la definizione della modalità di erogazione del servizio (reclutamento di personale a tempo determinato per l'attuazione del progetto, affidamento del servizio tramite gara nel rispetto del decreto legislativo 50/2016, affidamento del servizio in co-progettazione con enti del terzo settore nel rispetto del decreto legislativo 117/2017), anche in collaborazione con, ad esempio, presidi socio assistenziali accreditati, strutture della Amministrazione penitenziaria, università della terza età, al fine di permettere il coinvolgimento di fasce di popolazione particolarmente fragili; ai beneficiari compete altresì l'effettivo dimensionamento delle attività finanziabili (servizi, attrezzature, comunicazione) nel rispetto delle linee guida regionali e nazionali;
- il coinvolgimento dei cittadini alle iniziative di facilitazione/formazione effettuate nei nodi avverrà tramite:
 - la formazione/assistenza personalizzata individuale (cd. facilitazione), erogata generalmente su prenotazione o a sportello, per accompagnare i cittadini target nell'utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati, partendo dalle esigenze specifiche e dalle competenze di partenza;
 - la formazione online, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona, attraverso l'accesso in autonomia ai materiali già disponibili nel catalogo delle risorse formative sul sito web di Repubblica Digitale o realizzati ad hoc e condivisi nel citato catalogo, usufruendo di un percorso personalizzato;
 - la formazione in gruppi (in presenza e con canali online) attraverso micro-corsi utili a supportare i cittadini in applicazioni/esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti con il fine di massimizzare la formazione sincrona. In questo caso il facilitatore può strutturare le attività in modo mirato, stimolando proattivamente il coinvolgimento dei cittadini anche sulla base dei test di autovalutazione e delle risorse formative disponibili sul sito web di Repubblica Digitale.

Queste tre tipologie di servizi possono essere variamente attivate e declinate a livello operativo presso ciascun punto di facilitazione digitale, ad eccezione del servizio di assistenza personalizzata individuale (o facilitazione) che deve essere in ogni caso garantito in ciascun presidio.

I servizi erogati presso i presidi (ed in particolare l'attività di facilitazione digitale) dovrebbero essere resi disponibili per **almeno 24 ore settimanali**, al fine di assicurare l'equità nell'accesso. Sono, tuttavia, ammesse eventuali previsioni di disponibilità del presidio per tempi inferiori a quelli raccomandati, purché opportunamente motivate anche in relazione alle caratteristiche del target potenziale dei punti di facilitazione (incluso la distribuzione geografica). Sempre al fine di assicurare la massima flessibilità operativa nel rispetto dei principi di equità nell'accesso ed efficacia del servizio, è comunque favorito il ricorso a forme di interazione con gli utenti da remoto o a modalità di facilitazione itineranti.

Nell'ottica di garantire il fine formativo e non solo di facilitazione dell'intervento per concorrere efficacemente al conseguimento dell'obiettivo del 70% di popolazione con competenze digitali almeno di base, si raccomanda inoltre la previsione di **almeno 50 ore annuali di formazione** sincrona, realizzabili attraverso webinar, incontri in aula o modalità ibride. Anche in questo caso sono

comunque ammesse forme di flessibilità nella definizione delle attività di formazione, purchè atte a garantire la massima fruizione da parte del target di riferimento.

Il Bando regionale indica la possibilità di creare un punto di facilitazione ogni 21.000 abitanti, prevedendo anche una gestione itinerante in modalità diffusa sul territorio delle attività di ogni singolo punto. Se dunque il bacino di popolazione di circa 132.000 abitanti consentirà all'Ambito Territoriale Sociale Pinerolese (CISS Pinerolo e Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca) di avviare **n. 6 (sei) punti** considerati nodi principali, che si avrà cura di distribuire equamente sull'intero territorio consortile, vi è l'intenzione di presentare un progetto che preveda tale modalità diffusa, consentendo alle attività dei Facilitatori Digitali di raggiungere il maggior numero di Comuni possibile.

La figura del **Facilitatore digitale**, espressamente prevista dal Bando Regione Piemonte D.D. 14 aprile 2023, n. 178 Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), Missione 1, Componente 1, Asse 1, Misura 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione", è così definita all'art. 4 del documento: "I punti di facilitazione digitale si avvalgono di operatori con il ruolo di facilitatori digitali. Si tratta di una figura funzionale ad individuare le esigenze dei singoli cittadini nell'utilizzo dei servizi digitali e di Internet in generale, e a fornire loro supporto e orientamento. Il ruolo del facilitatore digitale è di guida nella verifica dei fabbisogni di competenza individuali e nella partecipazione alle attività che caratterizzano il punto di facilitazione digitale".

ART. 2 – DURATA DEL PROGETTO

L'Accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione, da stipularsi in forma di Convenzione tra l'ATS Pinerolese ed il partner selezionato, avrà come durata quella prevista dal Bando Regionale, con conclusione dei progetti prevista entro il 31/12/2025, salvo proroghe da parte del Dipartimento per la Transizione Digitale e/o necessità di rendicontazione.

ART. 3 – PROPOSTA PROGETTUALE

Il soggetto manifestante interesse deve, sulla base delle indicazioni del citato piano operativo regionale e del citato Bando Regionale, specificare quali azioni intende attuare in partnership, utilizzando il seguente schema:

1. Esperienza pregressa nella gestione di esperienze simili o analoghe ai Punti di Facilitazione digitale	Max 1 facciata, formato a4, carattere Arial 11, interlinea 1, margini standard
2. Descrizione sintetica del progetto	Max 3 facciate, formato a4, carattere Arial 11, interlinea 1, margini standard
3. Modalità di monitoraggio dei servizi erogati	Max 1 facciata, formato a4, carattere Arial 11, interlinea 1, margini standard
4. Piano dei costi	Max 1 facciata, formato a4, carattere Arial 11, interlinea 1, margini standard
5. Risorse umane, spazi e dotazioni strumentali per la realizzazione del progetto (finanziate dal progetto e/o messe a disposizione a titolo di cofinanziamento)	Max 1 facciata, formato a4, carattere Arial 11, interlinea 1, margini standard

ART. 4. RISORSE PER LA CO-PROGETTAZIONE

Le risorse complessive, da utilizzarsi secondo le disposizioni della Regione stessa, sono quelle messe a disposizione dal citato Bando.

Indicativamente, è previsto un finanziamento di € 39.400,00 per l'intero periodo progettuale, per ciascun punto di facilitazione digitale. Sul territorio è prevista l'apertura di n. 6 punti.

Tali risorse si suddivideranno indicativamente, come da Bando regionale art. 7.1, come segue:

- misura minima del 83% per i servizi di formazione in presenza, online e di assistenza personalizzata propri della facilitazione digitale;
- misura massima del 7% per attrezzature e/o dotazioni tecnologiche, connessione,
- misura massima del 10% per attività di comunicazione/organizzazione di eventi formativi, di cui il 5,72% circa (500.000,00 euro) gestiti direttamente dalla Regione Piemonte.

Si specifica che il CISS Pinerolo, quale Capofila del progetto e del partenariato, dovrà presentare il progetto alla Regione Piemonte per la valutazione, l'eventuale approvazione dello stesso e il relativo finanziamento.

Le risorse verranno corrisposte al CISS Pinerolo e di conseguenza ai partner, sulla base di una rendicontazione quantitativa delle spese sostenute ed al raggiungimento dei target di utenza previsti dall'art. 35 del Bando Regionale, da rapportarsi alla popolazione dei territori serviti da ciascun punto di facilitazione. Infatti, come previsto all'art. 11 del citato Bando "La Regione associa a ciascun target il relativo finanziamento".

Si specifica inoltre che il partner selezionato dovrà farsi carico di un co-finanziamento, al fine di garantire l'erogazione del numero di ore richieste dal bando nell'ambito del budget sopra citato.

ART. 5 – TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

A seguito di presentazione della manifestazione di interesse, verrà costituito un Tavolo di co-progettazione che prevedrà la partecipazione di personale dell'Ente e del soggetto manifestante interesse e selezionato a seguito della presente procedura.

Il Tavolo sarà permanente, in caso di approvazione del progetto da parte della Regione, si riunirà periodicamente, secondo le necessità, nella fase di attuazione, per il monitoraggio e per redigere il piano di rendicontazione finanziaria, richiesti dalla Regione, sino alla conclusione del progetto e delle fasi di valutazione e rendicontazione dello stesso.

ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA CO-PROGETTAZIONE

Sono ammessi a manifestare interesse alla presente istanza tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con l'ATS Pinerolese per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati.

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi come definiti dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17).

ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tali soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati e dovranno rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale

e il principio delle pari opportunità e del sostegno della partecipazione di donne e giovani in coerenza con quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108.

7.1. – REQUISITI DI ORDINE GENERALE

7.1.a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile;

7.1.b) qualifica di Ente di Terzo Settore in quanto iscritti ad una delle sezioni del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo settore (RUNTS).

7.2. – REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

I soggetti partecipanti devono possedere al proprio interno personale qualificato, coerentemente con gli interventi descritti che si intendono attuare.

Il possesso dei requisiti di cui al punto 7 dovrà essere auto dichiarato dal Legale rappresentante protempore del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. In caso di composizione plurisoggettiva, i requisiti citati dovranno essere posseduti e pertanto dichiarati da ciascun partecipante all'aggregazione.

ART. 8 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

1. selezione del partner al fine della redazione del progetto definitivo;
2. co-progettazione condivisa con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato;
3. presentazione del progetto alla Regione Piemonte;
4. in caso di approvazione del progetto da parte della Regione Piemonte, con concessione del relativo finanziamento, si addiverrà alla stipula della Convenzione tra ATS Pinerolese e i soggetti partner.

ART. 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di co-progettazione dovranno far pervenire **a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 12.06.2023**, esclusivamente via PEC all'indirizzo **cisspinerolo@cert.dag.it** la propria manifestazione, unitamente agli allegati richiesti, il tutto firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante.

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda dovrà riportare la seguente dicitura:

AVVISO DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITA' E INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.), MISSIONE 1, COMPONENTE 1, ASSE 1, MISURA 1.7.2 "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" SECONDO IL PIANO OPERATIVO DELLA REGIONE PIEMONTE APPROVATO CON D.G.R. N. 62 - 6055

DEL 25/11/2022 E SUCCESSIVO BANDO REGIONALE NON COMPETITIVO APPROVATO CON D.D. 14 APRILE 2023, N. 178.

L'istanza di manifestazione di interesse, completa di ogni sua parte, in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e firmata dal Legale Rappresentante, dovrà contenere:

- la completa denominazione, la natura, la forma giuridica, la sede legale e la sede operativa, i numeri di CF e P. IVA;
- le generalità del Legale Rappresentante e dell'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli impegni connessi con l'istanza di manifestazione di interesse;
- la dichiarazione di obbligarsi ad adottare un sistema di contabilità separata ed informatizzata;
- la dichiarazione di obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il nominativo del referente dell'azione, l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la trasmissione dell'istanza e per ricevere comunicazioni, il numero di telefono.

In caso di composizione plurisoggettiva, l'istanza di manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incombenza al Legale Rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti.

Sono considerate eleggibili le domande di partecipazione che soddisfano i seguenti criteri:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande previsti dal presente Avviso;
- completezza delle informazioni fornite e conformità delle stesse rispetto alla specifica modulistica;
- presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale partner indicati nel presente avviso;
- rispetto dei requisiti relativi agli ambiti tematici di intervento e alle modalità attuative individuate nel presente avviso.

ART. 10 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Una Commissione Tecnica, all'uopo nominata, avrà il compito di valutare le manifestazioni di interesse pervenute entro la data di scadenza e secondo la seguente griglia di attribuzione di punteggi.

Criteri di valutazione

Punteggio massimo 100 punti, da assegnarsi secondo i criteri sotto elencati:

Esperienza pregressa nella gestione di esperienze simili o analoghe ai Punti di Facilitazione digitale	Fino a 20 punti
Modalità di gestione dei punti di facilitazione (inclusa modalità itinerante e motivazioni della gestione itinerante), raccordo con l'ATS ed altre progettualità nella gestione. Modalità di coinvolgimento dei potenziali beneficiari	Fino a 40 punti
Sostenibilità della progettualità a conclusione del periodo di finanziamento, nel medio-lungo periodo	Fino a 10 punti

Adeguatezza della modalità di monitoraggio dei servizi erogati, rendicontazione e valutazione dei risultati attesi	Fino a 10 punti
Entità e qualità delle risorse umane, strumentali e degli spazi messi a disposizione	Fino a 20 punti
Totale	100

Sarà ammesso al tavolo di co-progettazione il soggetto partecipante che avrà ottenuto in fase valutativa il punteggio più alto.

Si precisa che durante l'attività di co-progettazione, le proposte progettuali pervenute dal soggetto o dal raggruppamento selezionato attraverso la presente procedura, potranno essere oggetto di modifiche anche sostanziali (sia per la parte tecnica che per la parte economica).

In caso di mancata presentazione – per qualunque motivo – o di mancata approvazione del Progetto da parte della Regione Piemonte, non si procederà al convenzionamento con il partner selezionato e nulla sarà loro dovuto sul piano economico, e nulla potranno rivendicare a titolo di compenso, a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento.

ART. 11 PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso è pubblicata sul sito istituzionale del CISS Pinerolo www.cisspinerolo.it (Sezione Avvisi e Sezione Amministrazione trasparente). Gli esiti della valutazione saranno pubblicati medesimo sito nella sezione Amministrazione trasparente.

ART. 12 DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali, raccolti ai fini della presente procedura, saranno trattati da parte del CISS Pinerolo in qualità di Titolare del Trattamento.

Il Titolare del trattamento è il CISS Pinerolo – via Montebello, 39 – Pinerolo (TO) P.IVA 07329610013 – PEC cisspinerolo@cert.dag.it.

Con la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato nell'ambito dei lavori del tavolo di co-programmazione.

ART. 13 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

ART. 14 ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC e tramite mail agli indirizzi indicati nella domanda medesima.

Art. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI

La R.U.P. è la Direttrice del CISS Pinerolo – Dott.ssa Monique Jourdan.

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di quesiti alla R.U.P. all'indirizzo PEC dell'Ente: cisspinerolo@cert.dag.it entro e non oltre le ore 12 del quinto giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.

I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione entro il terzo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.

ART 16 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

ART 17 RICORSI

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI

Il CISS Pinerolo si riserva la facoltà di non dare luogo alla presentazione del progetto alla Regione Piemonte, qualora le manifestazioni di interesse siano ritenute non pienamente ed ampiamente coerenti con la presentazione del progetto stesso. Il CISS Pinerolo è infatti l'Ente capofila del progetto e referente per la Regione della correttezza dello stesso in ogni sua fase, dalla presentazione, all'attuazione, al monitoraggio.

Pinerolo, lì 01.06.2023

La R.U.P.

Monique Jourdan

(firmato digitalmente)

Allegati:

1. Modello di Istanza di Manifestazione di interesse (All. 1);
2. Bando Regione Piemonte D.D. 14 aprile 2023, n. 178 Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), Missione 1, Componente 1, Asse 1, Misura 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale". D.G.R. n. 62 - 6055 del 25/11/2022. Approvazione del Bando non competitivo rivolto ai soggetti sub attuatori. Accertamento di € 2.462.333,00 per l'anno 2023 e annotazioni contabili per complessivi € 6.285.283,00 annualità 2024, 2025 e 2026 - Cap. 20493 D.D. regionale n. 2153 del 22/12/2021 (All. 2).
3. Faq aggiornate 11.05.2023
4. Integrazioni alle Faq